

LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Nino Ruffone, avvocato Cdl di Torino, responsabile e coordinatore Bruno Aguglia, avvocato Funzione pubblica Cgil; Piergiorgio Allera, avvocato Cdl di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Garofalo, docente universitario; Enzo Martino, avvocato Cdl di Torino, Myrante Moschi, avvocato Cdl di Milano; Saverio Nigro, avvocato Cdl di Roma

La riforma dell'impiego pubblico / 3
Contrattazione, controlli e giurisdizione

GIOVANNI NACCARI (*)

ra, quindi, il limite previsto dalla legge quadro delle materie predefinite per la contrattazione decentrata, e si prospetta per essa un'ampia valorizzazione. L'entrata in vigore del contratto e la produzione dei suoi effetti giuridici avverrà immediatamente con la firma delle parti, che è preceduta per la parte pubblica dalla semplice autorizzazione del governo all'agenzia.

Il meccanismo silenzio-assenso

Viene così superato il complesso sistema (con le sue relative lungaggini e possibili «adattamenti» della «reazione» dell'accordo nel d.p.r., previsto dalla legge quadro. Con riferimento all'efficacia soggettiva e oggettiva dei contratti, essa viene implicitamente garantita erga omnes dalla costituzione dell'agenzia cui è affidata la rappresentanza degli enti. Inoltre la proposta ribadisce il principio, ampiamente affermato nel settore privato dalla giurisprudenza, di parità di trattamento di tutti i dipendenti, sindacalizzati e no, da parte del datore, salva la possibilità di concedere alcuni trattamenti migliorativi secondo criteri predefiniti, che, nel settore pubblico, per maggior garan-

za, dovranno essere anche previsti dalla contrattazione nazionale e decentrata. Infine, poiché la legge ordinaria può imporre trattamenti minimi in favore dei lavoratori, si prevede che tali livelli minimi non siano inferiori a quelli previsti dai contratti.

7. La proposta prevede una modifica del sistema dei controlli (di legittimità, finanziari, ecc.). Sotto questo profilo, la contrattazione (anche se di diritto privato) della amministrazione pubblica ha alcune regole che possono essere ridimensionate ma non ignorate; ad es. non può essere evitato il controllo della Corte dei conti sugli atti del governo, tra cui sono da includere le attività contrattuali della pubblica amministrazione. Ma questi controlli, nella proposta, sono previsti precedentemente alla firma e non successivamente; inoltre il controllo viene limitato alla verifica delle compatibilità finanziarie, escludendo gli altri profili previsti dalle precedenti interpretazioni della stessa Corte; infine il controllo deve avvenire in tempi predefiniti dal meccanismo del silenzio-assenso, per cui trascorsi 15 giorni senza che sia intervenuta una pronuncia, il controllo si intende effettuato senza rilievi. In sostanza la proposta sviluppa il disegno previsto dall'art. 18 della legge n. 146/1989 sullo sciopero.

8. Sulla base della intesa tra normativa sulla contabilità pubblica, la proposta implementa la trasparenza del sistema della spesa per il personale, e in particolare: nei bilanci di previsione e in quelli consuntivi si evidenziano, rispettivamente, l'ammontare delle somme che si prevede di impegnare o di proporre per il personale e gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali. Le amministrazioni presentano alla Corte del conti un rendiconto annuale della spesa per retribuzioni al personale e la Corte riferisce al Parlamento con unica relazione.

Unificazione del mondo del lavoro

Nei bilanci di previsione delle amministrazioni e nei rendiconti delle stesse devono essere evidenziati, rispettivamente, gli organici dei dipendenti e i risultati della gestione del personale con riferimento agli obiettivi programmati. Nell'ambito delle risorse finanziarie fissate, i contratti nazionali definiscono le responsabilità economiche della contrattazione decentrata; gli oneri aggiuntivi devono trovare copertura nei bilanci delle amministrazioni, senza pregiudizio dei servizi erogati e

senza entrate derivate dal bilancio statale.

9. Altra naturale conseguenza del riconoscimento della natura privatistica del rapporto di lavoro con le amministrazioni pubbliche, è la devoluzione al giudice ordinario delle relative controversie. La unificazione del mondo del lavoro avverrà, pertanto, sia nel diritto sostanziale/affermativo, sia in quello processuale/dinamico, la cui importanza è misurabile dalla considerazione che esso sancisce come il diritto sostanziale vive in concreto attraverso la decisione dei giudici. Tuttavia, poiché la crisi della giustizia nel nostro paese è ben nota, per evitare che la implementazione delle controversie presso il giudice del lavoro faccia «scoppiare» il sistema già in grande crisi, sono previsti alcuni correttivi, ferma restando la necessità di misure di potenziamento della magistratura unica del lavoro. Rimangono ai Tar le controversie che al momento della entrata in vigore della riforma sono pendenti presso gli stessi.

Si prevede una conciliazione delle controversie a livello collettivo, innovativa anche rispetto al processo del lavoro privato, che ridefinisce l'accordo tra le parti con effetto vincolante per tutti in futuro, e con la possibilità di una transazione per il passato aperta all'adesione volontaria del singolo lavoratore. È previsto, inoltre, un tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie individuali: il tentativo deve concludersi entro 30 giorni dalla richiesta; la commissione di conciliazione, appositamente costituita presso le sedi periferiche dell'agenzia, ha il compito di preparare le ipotesi di conciliazione alla quale le parti possono o meno aderire. Le conclusioni delle suddette procedure di conciliazione sono inoppugnabili; nel caso in cui le conciliazioni non si concludessero nei tempi previsti, resta ferma la via dell'azione giudiziaria ordinaria.

(*) Coordinatore dipartimento giuridico Cgil, avvocato

«Quale fine hanno fatto i 150 miliardi non corrisposti?»

L'articolo 5, primo comma, della legge n. 544 del 29/12/1988 pubblicata nella G.U. n. 305 del successivo giorno 30 ha disposto che ai pensionati del pubblico impiego in quiescenza da data anteriore al 1977 e 1978 competono le integrazioni mensili lorde di L. 21.500 e di L. 12.000 a decorrere dall'1/1/1988, rispettivamente per le pensioni dirette e di reversibilità e di L. 28.000 e di L. 18.000, rispettivamente, a decorrere dall'1 gennaio 1990.

Il 6° capoverso del suddetto articolo 5 dispone che «L'oneri derivante dall'applicazione del presente articolo è valutato in lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 ed in lire 350 miliardi annui a decorrere dall'anno 1990».

La Direzione generale per i servizi periferici del ministero del Tesoro, allo scopo di evitare difforme applicazione della legge con telex n. 36985 del 24/11/1989 diretto a tutte le Direzioni provinciali del Tesoro ha disposto che dal 1° gennaio 1990 le pensioni dirette venissero elevate a L. 28.000 e quelle di reversibilità a L. 18.000, con un incremento effettivo di L. 6.500 e di L. 6.000 rispettivamente.

Quanto disposto dalla Direzione generale suddetta è fuorviante perché tradisce lo spirito informatore della legge e quindi la volontà del legislatore, il quale, invece, vuole che le L. 28.000 e L. 18.000 siano aggiunte alle L. 21.500 e alla L. 12.000 composte negli anni 1988 e 1989 tanto da avere la somma totale di L. 49.500 e L. 30.000 ad incominciare dal 1990, rispettivamente. La somma di L. 6.500 e di L. 6.000 è invece la differenza esistente fra le L. 28.000 e le L. 21.500 già in godimento e fra le L. 18.000 e le L. 12.000, rispettivamente. Quello è stato un ordine arbitrario e illegale. A dimostrare quanto si afferma sta il fatto che per l'aumento stabilito sono stati stanziati ben 200 miliardi in più, come si può notare da quanto più sopra esposto. Corrispondendo invece la misera somma di L. 6.500 e di L. 6.000 in più per l'anno 1990 la spesa sostenuta indubbiamente non può aver superato i

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA

Rino Bonazzi, Ottavio Di Loreto, Angelo Mazzieri e Nicola Tisci

50 miliardi. Stando così le cose viene naturale la domanda «dove sono andati a finire i presunti 150 miliardi non corrisposti?». Nei residui passivi dello Stato? Se malauguratamente costesse l'autore o il promotore del telex n. 36985 suddetto sarebbe incorso nel reato di peculato previsto e punibile dall'art. 314 del codice penale per sottrazione e distrazione di fondi destinati ad un ben determinato scopo. Quanto meno il reato commesso potrebbe essere quello di abuso d'ufficio previsto e punito dall'art. 323 del C.P. È un reato che trova applicazione tutte le volte che un fatto abusivo non sia contemplato in modo specifico da un'altra particolare disposizione di legge. È nsaputo ed è ben noto a tutti che dai residui passivi si attinge con cupidigia e avidità per commettere intralazzi e sostenere spese inutili e pazzesche.

Viviamo in uno Stato di diritto. Tacere oppure occultare è un reato.

Antonio Iorio
Barietta - Bari

Il testo della legge, alla quale si fa riferimento nella lettera, non brilla certo per chiarezza. Tuttavia l'aumento dello stanziamento del 1990 (50 miliardi in più del 1989) dimostra che per il 1990 l'ulteriore aumento doveva essere circa un terzo di quello relativo ai due anni precedenti.

Infatti, dal 1° gennaio 1988 e per il 1989 l'aumento è di lire 21.500 o 12.000 e per il 1990 l'ulteriore aumento è, rispettivamente, di lire 6.500 e 6.000 (in modo che l'incremento totale dal 1990 risulta di lire 28.000 o 18.000). Comunque, con l'ulteriore vertenza per la perequazione delle vecchie pensioni (Dl 409/90 convertito, con modificazioni, in legge 59/91) è stata conquistata la liquidazione anche delle pensioni che hanno ricevuto i benefici della legge 544/88 per poter comprendere - nella base di calcolo - gli aumenti attribuiti per anzianità progressiva.

Poiché gli importi delle pensioni riliquidate (la prima fase

decorre dal luglio 1990) saranno sensibilmente superiori a quelli in godimento, con quest'ultimo provvedimento - assorbendo tutti gli aumenti finora attribuiti - saranno annullate le iniquità formatesi nel tempo.

Artigiano: possibile reddito da lavoro più pensione di anzianità

Nella risposta a Domenico Prearo - pubblicata nella rubrica «Previdenza» il 3 giugno 1991 - siamo incorsi in un incredibile errore (conseguente alla confusione tra risposte a due diverse lettere). In essa è apparso che la pensione di anzianità per un artigiano «non è conciliabile con la continuità della regolare attività di lavoro». Con la legge 233/90 - che avevamo citato nella risposta - non è stata modificata la norma che rende interamente cumulabile la pensione di anzianità per i lavoratori autonomi con il reddito di lavoro.

Ci scusiamo dell'inconveniente con l'interessato, con i lettori e ringraziamo Libero Seghieri, direttore Inac di Lucca, per avercelo segnalato con tempestività.

Buonuscita dei dipendenti pubblici e sentenza della Cassazione

Gradirei avere notizie più dettagliate per quanto riguarda l'indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici collocati a riposo, in riferimento all'articolo 6 della legge 20 marzo 1980

e relativa sentenza della Corte di Cassazione civile n. 8580 del 23 agosto 1990.

Emilio Santarelli
Perucani - Perugia

La legge alla quale si fa riferimento è la n. 75 del 1980, con la quale (articolo 1) è stato incluso nel calcolo della buonuscita (con effetto dal 1° giugno 1979) anche la tredicesima mensilità computata ugualmente all'80%. La stessa legge affronta anche altre questioni, tra le quali: le controversie in materia di buonuscita dei dipendenti dello Stato (articolo 6) stabilendo che appartengono alla giurisdizione esclusiva dei Tribunali amministrativi regionali (Tar) e abrogando ogni diversa disposizione. Con la sentenza citata dal lettore è stato chiarito che la competenza dei Tar si estende anche alle domande rivolte a ottenere la rivalutazione e gli interessi in dipendenza del tardivo pagamento delle somme dovute.


Una pensione del 1974 non «tagliata» dal tetto

La Corte costituzionale ha abolito il «tetto» di pensione Inps. Sono andato in pensione nel 1974 e avevo a quell'epoca uno stipendio annuo lordo di quasi nov. milioni di lire. Chiedo se anche io sono stato «tagliato» dal «tetto» e se ho diritto alla rivalutazione.

Ugo Franceschini
Bologna

Da quanto scrivi risulta che la tua retribuzione annua lorda era notevolmente inferiore al massimale pensionabile. Per le pensioni liquidate nel periodo 1° maggio 1968 - 31 dicembre 1980 il massimale pensionabile era stabilito in 12.601.800 lire. Sotto questa soglia le retribuzioni, come la tua, venivano interamente considerate per il calcolo della pensione, senza alcuna decurtazione. Pertanto la tua pensione non è interessata alla riliquidazione per effetto dell'aumento dei «tetti». Dovrà essere riliquidata in applicazione del provvedimento recentemente conquistato (Dl 409/90 convertito, con modificazioni, in legge 59/91) per la perequazione delle vecchie pensioni.


ALFA 33. PER PASSIONE E PER CALCOLO.



Alfa 33 non ha bisogno di aggettivi, i dati tecnici sono eloquenti circa le prestazioni e la tecnologia del suo motore boxer. Meglio allora sottolineare che oggi è più che mai un affare. Alfa 33, un'ottima occasione per iniziare davvero bene l'estate.

33	1.3 V 1.3 VL	1.5	1.5 IE*	1.7 IE*	1.7 IE 4x4*	16 V*	S 1.7 IE*	S 16 V QV*	S 16 V QV perman.*	TD inter- cooler
CILINDRATA (cm ³)	1351	1490	1490	1712	1712	1712	1712	1712	1712	1779
POTENZA (kW CEE/CV DIN)	63/88	77/105	71/98	79/110	79/110	98/137	79/110	98/137	98/137	62/84
VELOCITÀ MAX (km/h)	176	188	181	190	187	205	190	208	202	171

* DISPONIBILE IN VERSIONE SERIE EUROPA CATALIZZATA A NORME U.S.A.



SCEGLIETE ALFA 33 ENTRO IL 31 LUGLIO. IL VOSTRO USATO VALE L. 1.000.000 IN PIU' RISPETTO ALLE CONDIZIONI DI QUATTORRUOTE.